

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Arch. Angelo Aliquò

Angelo Aliquò



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. **59** del **10 GEN. 2013**

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: CONCESSIONE NULLA OSTA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO ASP RAGUSA SIG. FAILLA ELIO - INFERMIERE PROFESSIONALE DIPENDENTE A.O. PAPARDO-PIEMONTE MESSINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene

pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi,

dal **13 GEN. 2013**

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Signature]

IL DIRETTORE

IL DIRIGENTE
Dott.ssa M. Gaetano Guerrasi

10 GEN. 2013

Il **10 GEN. 2013**, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 5/12/2012 con l'assistenza del **Sig. Filipponeri Cascone**, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione Amministrazione del Personale che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

VISTA l'istanza presentata in data 30/11/2012 dal sig. Failla Elio, infermiere professionale a tempo indeterminato presso l'A.O. Papardo-Piemonte di Messina e residente a Vittoria, con la quale chiede il nulla osta all'assegnazione temporanea presso questa ASP di Ragusa, ai sensi dell'art. 42 bis della L.F. n. 350 del 24/12/03;

VISTO l'art. 42 bis della citata legge, avente per oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)", il quale prevede l'assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche nel seguente caso:

✓ Il genitore con figli minori fino a tre anni di età, dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.L.vo 30/03/01 n. 165 e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso dell'amministrazione di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.

VISTA la nota prof. n. 192/04 del 04/05/2004 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Funzioni Pubbliche ove viene precisato che:

✓ "il limite di età (...figli al di sotto di tre anni), stabilito dalla disposizione, è il requisito soggettivo che dà diritto al beneficio determinandone l'arco temporale entro il quale va fatta la richiesta e non il limite entro cui deve necessariamente concludersi l'assegnazione provvisoria e che pertanto, la durata massima (tre anni) dell'agevolazione è senza alcun riferimento all'età dei minori";

RILEVATO, per come risulta dalla documentazione allegata alla sopracitata istanza, che il sig. Failla Elio risulta coniugato con la sig.ra Pisana Rosalba residente a Vittoria e genitori di bambina di età inferiore ad anni tre;

PRESO ATTO che nella dotazione organica aziendale risultano vacanti e disponibili posti di infermiere professionale;

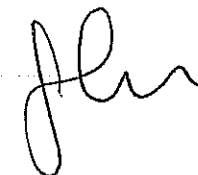
RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra, di poter concedere al sig. Failla Elio nulla osta all'assegnazione temporanea presso questa Azienda della durata di anni tre in posto di infermiere professionale, a decorrere dalla stipula del contratto di lavoro, mediante congelamento in dotazione organica del relativo posto;

SUBORDINARE detta assegnazione al rilascio di nulla osta da parte dell'A.O. Papardo-Piemonte di Messina;

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- CONCEDERE nulla osta all'assegnazione temporanea presso questa Azienda della durata di anni tre del sig. Failla Elio, infermiere professionale a tempo indeterminato presso l'A.O. Papardo-Piemonte di Messina, ai sensi dell'art. 42 bis della L.F. n. 350 del 24/12/03 e della nota prof. n. 192/04 del 04/05/2004 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Funzioni Pubbliche, a decorrere dalla stipula del contratto di lavoro.
- SUBORDINARE detta assegnazione al rilascio di nulla osta da parte dell'A.O. Papardo-Piemonte di Messina.
- TRASMETTERE copia del presente atto all'A.O. Papardo-Piemonte di Messina per i provvedimenti di competenza.
- PROCEDERE al congelamento in dotazione organica di n. 1 posto di infermiere professionale per tutta la durata di tale assegnazione.
- DARE ATTO che tutti gli atti sono custoditi presso la Direzione Amministrazione del Personale.



192/04